

## IMPOSTE SUL REDDITO

## ***Optional delle autovetture in uso promiscuo escluse dal benefit forfettario***

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributarî

Convegno di aggiornamento

### **Rimborsi spese, fringe benefit e auto aziendali**

Scopri di più

Le **somme trattenute ai dipendenti per optional aggiuntivi installati sui veicoli in uso promiscuo**, non ricompresi nella valorizzazione determinata dalle tabelle ACI, **non riducono il valore del “fringe benefit” da assoggettare a tassazione**, ai sensi dell'[art. 51, comma 4, lett. a\), TUIR](#). Tali somme dovranno essere considerate semplicemente una **trattenuta dall'importo netto corrisposto in busta paga, senza impattare la base imponibile del benefit**. È questo il chiarimento contenuto nella **risposta a interpello n. 233/E/2025** pubblicata ieri.

Nel caso di specie, una **società concede ai propri dipendenti l'uso promiscuo di veicoli** e intende offrire loro la **possibilità di richiedere optional aggiuntivi**, con il relativo **costo a totale carico del dipendente**, tramite **trattenuta in busta paga**. I **veicoli sono concessi gratuitamente**, e il **pagamento dell'optional costituisce l'unico importo dovuto alla società dal dipendente**. Secondo l'istante, la disposizione dell'[art. 51, comma 4, lett. a\), TUIR](#), che prevede la detrazione delle somme trattenute, non specifica che **tali trattenute debbano essere effettuate “a titolo di godimento” del veicolo**. L'interpretazione del contribuente è che il legislatore abbia inteso **escludere dal reddito imponibile del dipendente qualsiasi trattenuta effettuata in relazione al “fringe benefit-veicolo”, senza richiedere un collegamento diretto con il solo godimento del mezzo**.

A tale proposito si richiama la [circolare n. 326/E/1997](#), la quale chiarisce che **l'importo da assoggettare a tassazione per i veicoli in uso promiscuo «deve essere assunto al netto di quanto trattenuto al dipendente o da questo corrisposto nello stesso periodo in cambio della possibilità di utilizzare anche a fini personali il mezzo»**. La stessa circolare evidenzia la **natura “del tutto forfettaria” della determinazione dell'importo imponibile**, che **prescinde «da qualunque valutazione degli effettivi costi di utilizzo del mezzo e anche dalla percorrenza che il dipendente effettua realmente»**. Tuttavia, la stessa circolare precisa anche che il **datore di lavoro può fornire altri beni o servizi** (come l'immobile per custodire il veicolo) che **«andranno separatamente valutati al fine di stabilire l'importo da assoggettare a tassazione in capo al dipendente»**. Il documento “Considerazioni metodologiche” dell'ACI, a supporto delle tabelle, specifica che il **“costo di esercizio del veicolo” include le spese per l'uso e le quote di**

**ammortamento**, ma che ai fini del calcolo del costo chilometrico **non vengono considerati gli optional**. Pertanto, l'Istante conclude che **le somme trattenute per i costi degli optional dovrebbero essere sottratte dall'importo del "fringe benefit" da tassare**, nel limite ovviamente dell'imponibile a tale titolo.

L'Agenzia delle Entrate, nel suo parere, inizia richiamando il **"principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente**, stabilito dall'[art. 51, comma 1, TUIR](#), il quale subisce delle deroghe. In particolare, per i veicoli concessi in uso promiscuo, il [comma 4, lett. a\)](#), introduce un **criterio di determinazione forfetaria del valore da assoggettare a tassazione**, in **deroga al "valore normale"** (a tale proposito sono ricordate le novità introdotte dalla Legge di bilancio 2025).

L'Agenzia ribadisce che la **determinazione del valore imponibile basata sulle tabelle ACI** è *«una determinazione dell'importo da assoggettare a tassazione del tutto forfetaria, che prescinde da qualunque valutazione degli effettivi costi di utilizzo del mezzo»*. **È irrilevante che il dipendente sostenga a proprio carico elementi che sono già inclusi** nella base di commisurazione del costo di percorrenza fissato dall'ACI.

Il punto chiave del parere dell'Agenzia **risiede nell'interpretazione della frase «al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente»**. L'Agenzia chiarisce che **questa espressione deve intendersi riferita** *«non a tutte le somme trattenute al lavoratore o versate dallo stesso, a vario titolo, in relazione al veicolo assegnato, ma solo a quelle eventualmente richieste dal datore per l'uso a fini personali del veicolo stesso, determinate sulla base delle tabelle ACI»*. Questo è in linea con quanto già precisato nella [circolare n. 326/E/1997](#).

La logica dell'Agenzia è che la disposizione dell'[art. 51, comma 4, lett. a\), TUIR](#), **disciplina esclusivamente la determinazione forfetaria del valore del veicolo concesso in uso promiscuo**, ancorandola al **costo chilometrico d'esercizio individuato dalle tabelle ACI**. Nella determinazione di tali valori, l'ACI tiene conto dei **costi annui non proporzionali alla percorrenza e di quelli proporzionali**, ma **non include eventuali optional**. Di conseguenza, se il dipendente versa somme per la fruizione di altri "benefit" legati al veicolo (come gli optional), **tali somme non possono essere portate in diminuzione del valore del veicolo** determinato forfetariamente in base al costo di percorrenza **riportato nelle tabelle ACI**. Tali altri "benefit" devono essere valutati separatamente, **come già indicato per altri beni o servizi** nella [circolare n. 326/E/1997](#) (ad esempio, immobile per custodire il veicolo o infrastrutture di ricarica).